



# COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6

Sesto ed Uniti CR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 7 del 29/03/2021

### OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 0003001 del 25/03/2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza tramite l'applicazione Webex Cisco, è stata accertata da parte del Segretario Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
2	PIGNOLI CARLA FRANCA	SI	
3	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
4	IEVA ALBERTO	SI	
5	ROSSI ALICE	SI	
6	ALOSI GIOVANNI	SI	
7	BONALDI GLORIA	SI	
8	ZIGNANI LUCA FRANCESCO	SI	
9	RAPUZZI LIDIA	SI	
10	ANGELINI GIUSEPPE	SI	
11	MIGLIORATI GIAN SANTO	SI	
12	POLI MIRCO	SI	
13	ZOPPI DIONISI	SI	

Presenti: 13 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale reggente, dr.ssa Mariateresa Caporale la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Viccardi Francesca Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/7/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille di cui 3,00 per mille quota Comune e 7,60 per mille quota Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD) aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente prevede: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non è stato ad oggi emanato e pertanto non è possibile predisporre il previsto prospetto delle aliquote.

**PRESO ATTO** che la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un'agevolazione per i pensionati residenti all'estero, di cui all'articolo 1 comma 48 che prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**RICORDATO** che l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**PRESO ATTO** che l'articolo 30 comma 4 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni" ha disposto il rinvio al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** opportuno confermare le aliquote in vigore nell'anno 2020.

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con Voti Unanimi e favorevoli espressi da n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 Consiglieri votanti

### **DELIBERA**

di **CONFERMARE** per l'anno 2021, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2020 e precisamente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille di cui 3,00 per mille quota Comune e 7,60 per mille quota Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD) aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: € 200,00= annui.

di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 48 legge n. 178/2020 – legge di bilancio 2021, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

di **DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

di **DICHIARARE**, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.







IL SINDACO PRESIDENTE  
Viccardi Francesca Maria

Il Segretario Comunale Reggente  
Caporale dr.ssa Mariateresa

---

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale reggente  
Caporale dr.ssa Mariateresa

---

---

**VISTO**, si attesta che la presente è

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

---

---